



COMUNE DI ROVIGO

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.37 del 27.05.2004)

SOMMARIO

<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	<u>2</u>
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE	2
ART. 3 DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	
ART. 4 VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO	5
ART. 5 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO/CLIMA ACUSTICO	
<u>TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE</u>	<u>6</u>
ART. 6 DEFINIZIONI E DEROGHE	
SEZIONE 1 - CANTIERI EDILI E STRADALI	
ART. 7 IMPIANTI ED ATTREZZATURE	
ART. 8 ORARI	
ART. 9 LIMITI MASSIMI	
ART. 10 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	
ART. 11 EMERGENZE	
SEZIONE 2 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, MOBILE O ALL'APERTO	
ART. 12 DEFINIZIONI	
ART. 13 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE	
ART. 14 ORARI	
ART. 15 LIMITI MASSIMI	
ART. 16 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	9
ART. 17 ATTIVITA' RUMOROSE ESERCITATE PRESSO PUBBLICI ESERCIZI	10
<u>TITOLO III - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE</u>	<u>11</u>
ART. 18 MACCHINE DA GIARDINO	11
ART. 19 ALLARMI ACUSTICI	11
ART. 20 ALTOPARLANTI	11
ART. 21 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	11
ART. 22 VEICOLI A MOTORE	12
<u>TITOLO IV - CONTROLLI E SANZIONI</u>	<u>13</u>
ART. 23 MISURAZIONI E CONTROLLI	13
ART. 24 SANZIONI AMMINISTRATIVE E ORDINANZE	13
<u>TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI</u>	<u>14</u>
ART. 25 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	14
ART. 26 ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO PRESSO PUBBLICI ESERCIZI	14
ART. 27 ABROGAZIONE O MODIFICA DI NORME	14
ART. 28 ENTRATA IN VIGORE	14

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/1995, del D.P.C.M. 14.11.1997 e della L.R. n. 21/1999.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L. 447/1995 e dai relativi Decreti attuativi.
3. Non si applica al controllo del rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro ed al rumore originato dalle attività domestiche, così come regolati da specifiche norme di settore o rientranti nel campo di applicazione del primo comma dell'articolo 659 del Codice Penale.

Art. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, così come definito all'art. 2 della L. 447/95, sono tenute al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore ed ai limiti imposti per zone acustiche omogenee dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale. In particolare:

valori limite di emissione – Leq in dB (A)

Classi destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (6-22)	Notturno (22-6)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore emesso da una singola sorgente, misurato in prossimità della sorgente stessa.

valori limite assoluti di immissione – Leq in dB (A)

Classi destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (6-22)	Notturno (22-6)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite assoluto di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale.

valori limite differenziali di immissione

All'interno degli ambienti abitativi, che si trovano nelle aree classificate da I a V, si applicano i seguenti valori limite differenziali di immissione, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) e il livello equivalente di rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva):

- 5 db(A) nel periodo diurno
- 3 db(A) nel periodo notturno

Tali limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- rumorosità derivante dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- rumorosità derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- rumorosità derivante da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- gli impianti a ciclo produttivo continuo, esistenti alla data del 19 marzo 1997, qualora gli stessi rispettino i valori limite assoluti di immissione stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale.

2. Per le finalità del presente regolamento non sono riportati i limiti di attenzione e di qualità.

3. Nel caso in cui le attività esistenti al momento di entrata in vigore del Piano di Zonazione Acustica Comunale non rispettino i limiti di classe acustica nella quale sono inserite, dovranno adeguarsi a quanto previsto dall'art. 3 del DPCM 1.03.1991 entro i termini previsti dall'art. 15, commi 2 e 3 della Legge 447/95; le nuove attività di cui ai successivi artt. 3 e 4 sono tenute invece a presentare, in via preventiva, la documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995.

Art. 3 DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. La documentazione di impatto acustico contiene una relazione capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

2. Fino all'emanazione della norma regionale che stabilirà ai sensi della vigente normativa, i criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico, la relazione dovrà fare riferimento ai criteri di buona tecnica previsti nella norma UNI 9884 "Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale".

3. I seguenti soggetti sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico:

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate nell'art. 8 della L. 447/1995, di seguito riportate:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.6 della L. 349/1986;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

- i richiedenti il rilascio:
 - di Permesso di Costruire o D.I.A. relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

4. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di emissione stabiliti dalla classificazione acustica deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle opere, attività ed impianti.

5. La documentazione di impatto acustico dovrà essere sottoscritta anche da un tecnico competente¹ ai sensi dell'art. 2, comma 6, Legge 447/1995.

6. L'Amministrazione comunale, sentiti gli uffici competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della documentazione di impatto acustico.

¹ Si ritiene "tecnico competente" il soggetto inserito negli elenchi A e B allegati alla Deliberazione del Direttore Generale dell'ARPAV n.372 del 28/05/2002, relativa a "Riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale – Approvazione elenchi", e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L. 447/1995, e di seguito richiamati:

- scuole e asili nido
- ospedali
- case di cura e di riposo
- parchi pubblici urbani ed extraurbani
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate al precedente art. 3

sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico. Detta relazione deve contenere tutti gli elementi per poter verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione, individuando la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.

2. Fino all'emanazione della norma regionale che stabilirà i criteri per la redazione della valutazione previsionale del clima acustico, ai sensi della vigente normativa, la relazione dovrà fare riferimento ai criteri di buona tecnica previsti nella norma UNI 9884 "Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale".

3. La valutazione previsionale del clima acustico dovrà essere sottoscritta anche da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6, Legge 447/1995.

Art. 5 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO/CLIMA ACUSTICO

1. Per l'attivazione, modifica e/o potenziamento delle seguenti attività:

- discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
- impianti sportivi e ricreativi

la documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, e di clima acustico di cui all'art. 4 del presente Regolamento, dovrà essere presentata al Comune contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività. Per i circoli privati e gli esercizi pubblici, soggetti ad un diverso regime autorizzativo, la documentazione dovrà essere presentata contestualmente alla denuncia di inizio attività.

2. Per tutti i casi non contemplati nel presente articolo, si rimanda alle procedure stabilite dal Regolamento Edilizio comunale.

3. L'Amministrazione Comunale, nelle more dell'emanazione, da parte della Regione Veneto, delle modalità di verifica amministrativa della documentazione, come indicato dall'art. 4, comma 1, lettera d) della L. 447/95, e nell'ambito delle funzioni amministrative di controllo previste dall'art. 6, comma 1, lettera d) della citata Legge, procederà alla verifica tecnica di almeno il 10% delle istanze pervenute, tenendo conto anche dell'entità della struttura/attività e della presenza di recettori acusticamente sensibili. Tali verifiche potranno avvenire tramite personale interno ovvero avvalendosi di Enti o professionisti esterni.

TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 6 DEFINIZIONI E DEROGHE

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge n. 447/95 e al D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215.

2. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

Sezione 1 - CANTIERI EDILI E STRADALI

Art. 7 IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione, e alle direttive U.E.

2. Dette macchine e impianti dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

3. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

4. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e comunque nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 8 ORARI

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri edili** al di sopra dei limiti di zona acustica è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio:

- dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 durante la vigenza dell'ora solare;
- dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale.

2. Ai limiti di orario previsti dal presente articolo l'Amministrazione comunale può concedere deroga, su richiesta motivata dell'interessato.

3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri stradali** al di sopra dei limiti acustici di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Art. 9 LIMITI MASSIMI

1. I limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono:

- in zona I: 65 dB(A);
- in zona II, III, IV: 70 dB(A);
- in zona V e VI: 75 dB(A).

2. Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A) all'interno dei locali dove si eseguono i lavori.

3. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali.

Art. 10 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il superamento dei limiti di zona stabiliti dalla classificazione acustica nelle attività di cantieri di durata inferiore a 15 giorni lavorativi, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate negli articoli precedenti, non necessita di autorizzazione specifica, ma solo di una dichiarazione (utilizzando il modello appositamente predisposto), con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- Durata massima del cantiere inferiore o uguale a 15 giorni lavorativi;
- Orari di cui al precedente articolo 8;
- Limiti di cui al precedente articolo 9;

che saranno riportate nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze.

2. Qualora il responsabile del cantiere ritenga necessario superare le suddette condizioni, dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga, utilizzando possibilmente i modelli predisposti, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

3. Il Dirigente competente, valutate le motivazioni e sentito eventualmente il parere dell'ARPAV, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà contenere comunque specifiche prescrizioni, quali ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico.

4. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

Art. 11 EMERGENZE

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Sezione 2 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, MOBILE O ALL'APERTO

Art. 12 DEFINIZIONI

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro, che per la buona riuscita della manifestazione necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 15 giornate nell'arco di un anno solare.

Art. 13 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

1. Ad eccezione delle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati come definite all'articolo 12, comma 2 e regolamentate dal successivo articolo 17, la localizzazione delle aree da destinarsi alle manifestazioni e spettacoli di carattere temporaneo, mobile o all'aperto è individuata nel piano di classificazione acustica del territorio.

2. L'individuazione delle aree potrà essere integrata, con Deliberazione di Giunta Comunale, qualora l'area da inserire sia destinata allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni definite all'art. 12, comma 1, per consolidata tradizione o qualora, per eventi di carattere eccezionale, occorra individuare una nuova area che accolga occasionalmente tali manifestazioni che, tradizionalmente, sono tenute in altro luogo.

Art. 14 ORARI

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00, previa presentazione di apposita richiesta di deroga, secondo quanto previsto al successivo art. 16 del presente Regolamento. Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali.

2. Le **manifestazioni sportive** che possono produrre emissioni rumorose sono consentite dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Le stesse, nel caso in cui si svolgano in orario serale o notturno (fino alle ore 24.00), dovranno essere preventivamente autorizzate in deroga. Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali.

3. I **luna park** e le attività simili possono svolgersi dalla domenica al giovedì fino alle ore 23.00 e dal venerdì al sabato fino alle ore 24.00.

4. Le manifestazioni quali **comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico**, di durata non superiore a 4 ore e svolte in periodo diurno, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento.

5. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.

6. Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 15 LIMITI MASSIMI

1. I limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono:

- in zona I: 65 dB(A);
- in zona II, III, IV: 70 dB(A);
- in zona V e VI: 75 dB(A).

2. I suddetti limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività.

3. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali.

Art. 16 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui alla presente Sezione, esercitato nel rispetto delle modalità descritte e dei limiti assoluti di immissione indicati nell'articolo precedente, si intende automaticamente autorizzato previa presentazione al Comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, di una dichiarazione, conforme al modello appositamente predisposto.

2. La dichiarazione conterrà:

- l'attestazione del rispetto delle modalità e dei limiti di cui agli artt. 14 e 15;
- l'elenco degli accorgimenti tecnico-organizzativi per il contenimento del disturbo.

3. In tutti gli altri casi, il richiedente dovrà presentare al Comune domanda di deroga, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, possibilmente utilizzando l'apposita modulistica.

4. Il Dirigente può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento, impartendo comunque prescrizioni specifiche.

5. Copia della dichiarazione di cui al comma 1 o l'autorizzazione rilasciata dal Comune nei casi di cui al comma 3, dovrà essere tenuta a disposizione nel luogo in cui si svolge la manifestazione per i controlli da parte degli enti preposti.

Art. 17 ATTIVITA' RUMOROSE ESERCITATE PRESSO PUBBLICI ESERCIZI

1. Le attività di intrattenimento o spettacolo, complementari all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio o presso circoli privati (impianti stereo con altoparlanti o diffusori, juke box, apparecchiature per karaoke) non devono determinare il superamento dei limiti di emissione/immissione previsti nella classificazione acustica del territorio comunale, ed i limiti del criterio differenziale, laddove applicabile.
2. All'interno delle strutture di cui sopra devono essere osservati i limiti stabiliti dal D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999, nei tempi e modi indicati.
3. Deroga ai limiti di zona ed agli orari può essere richiesta, per le attività di cui all'art. 12, comma 2, fino alle ore 24.00, corredando la domanda con una relazione tecnica da cui risulti il rispetto dei limiti di cui all'art. 15, comma 1, e del valore limite differenziale diurno 5 dB(A).
4. Deroghe oltre le ore 24.00 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali ed al massimo fino alle ore 02.00.
5. La deroga potrà essere revocata, qualora, da controlli effettuati dall'Ente preposto, risulti il superamento dei limiti consentiti.

TITOLO III - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 18 MACCHINE DA GIARDINO

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 20.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti.

Art. 19 ALLARMI ACUSTICI

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti della classificazione acustica, ma la durata di tali emissioni non può superare il periodo di 10 minuti nel periodo di riferimento diurno e notturno.

2. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti.

3. In tutti i casi il riarmo dei sistemi di allarme non può essere di tipo automatico.

Art. 20 ALTOPARLANTI

1. Nel centro abitato l'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario è consentito solo in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.

2. La pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona di classe I individuata nella zonizzazione acustica del territorio comunale.

3. Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica è regolamentata dal disposto dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada.

Art. 21 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

1. L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria (es. estrattori di fumi e/o vapori) che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di

emissione e immissione definiti dalla classificazione acustica, nonché il criterio differenziale dove applicabile (di cui all'art. 2 del presente Regolamento).

2. Deve inoltre essere rispettate le disposizioni stabilite per gli impianti tecnologici dal Regolamento Edilizio comunale.

3. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Art. 22 VEICOLI A MOTORE

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, sia da altri comportamenti connessi con la circolazione stessa.

2. Il dispositivo silenziatore deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

3. Il Comune si riserva di fare accertare, tramite le strutture competenti, il rispetto dei limiti di rumorosità emessa dal singolo veicolo, stabilita in sede di omologazione, al titolare del veicolo medesimo.

4. A bordo dei veicoli l'uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora deve essere effettuato senza arrecare disturbo nell'ambiente circostante, fatti salvi i limiti previsti dall'art. 350 del Regolamento del Codice della Strada.

TITOLO IV - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 23 MISURAZIONI E CONTROLLI

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare al D.M. 16.03.1998, e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale, per quanto riguarda il rispetto dei divieti e dei limiti di orario; per le funzioni tecniche di controllo (art. 8, comma 1, L.R. 21/99) l'amministrazione comunale si avvale dell'ARPAV.

Art. 24 SANZIONI AMMINISTRATIVE E ORDINANZE

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 447/95 e dall'art. 8 della L.R. 21/99.
2. Nel caso in cui le sanzioni previste al precedente comma dovessero essere modificate con legge statale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.
3. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti, il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
4. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o autorizzati in deroga, e la stessa sia stata già diffidata e/o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Dirigente, con propria ordinanza, provvede a far sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività.
5. Con la stessa ordinanza il Dirigente può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non è individuabile la specifica sorgente.
6. Il provvedimento di sospensione dell'attività potrà determinare anche la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

1. Le imprese interessate, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune apposito piano di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica.
2. Nel piano devono essere indicate le modalità ed i tempi necessari all'adeguamento.
3. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del piano, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti che dovranno essere forniti nei tempi indicati.
4. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

Art. 26 ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO PRESSO PUBBLICI ESERCIZI

1. In via transitoria, nel primo anno di applicazione del presente Regolamento, viene stabilito che le attività rumorose disciplinate all'articolo 17 del presente regolamento, non potranno superare le 30 giornate nell'arco dell'anno solare.

Art. 27 ABROGAZIONE O MODIFICA DI NORME

1. Sono abrogate tutte le norme esistenti nei Regolamenti comunali e revocate le Ordinanze in contrasto con il presente documento.
2. Qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da leggi statali e/o regionali, il presente Regolamento si intende automaticamente modificato o aggiornato, fermi restando i contenuti informativi dello stesso.

Art. 28 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua esecutività.